

COMUNE DI BARBANIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(ai sensi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, s.m.i.)

Il presente regolamento si riferisce al Tributo nella forma “puntuale”

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/05/2023

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Istituzione della TARI (tassa sui rifiuti)	4
Art. 3 - Presupposti del tributo	4
Art. 4 - Determinazione della tariffa	6
Art. 5 - Modalità di computo delle superfici	7
CAPO IIA - UTENZE DOMESTICHE.....	8
Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	8
Art. 7 - Utenze domestiche con contenitori condivisi	9
CAPO IIB - UTENZE NON DOMESTICHE.....	9
Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	9
Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali	11
Art. 10 - Tributo sui rifiuti prodotti dai campeggi	11
Art. 11 - Tributo sui rifiuti prodotti dai mercati	11
CAPO III - MODALITA' GESTIONALI.....	11
Art. 12 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	11
Art. 13 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione	12
Art. 14 - Tributo comunale giornaliero - TARI per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.	14
Art. 15 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci	15
CAPO IV - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI	15
Art. 16 - Riduzioni tariffarie	15
Art. 17- Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa	16
CAPO V - RISCOSSIONE–ACCERTAMENTI - SANZIONI	16
Art. 18 - Riscossione	16

Art. 19 - Rateizzazione	18
Art. 20 - Funzionario responsabile	18
Art. 21 - Controlli	18
Art. 22-Accertamenti	19
Art. 23 - Riscossione coattiva	20
Art. 24 - Contenzioso	20
Art. 25 - Sanzioni e interessi	20
Art. 26 - Rimborsi	21
Art. 27 - Somme di modesto ammontare	21
Art. 28 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati	21
Art. 29 – Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis e dell’art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006	22
Art. 30 – Obblighi di comunicazione per l’utenza non domestica	22
<i>CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</i>	<i>24</i>
Art. 31 - Norme finali	24
Art. 32 - Entrata in vigore	24
Art. 33 - Clausola di adeguamento	24
Art. 34 - Disposizioni transitorie	25
<i>ALLEGATO A.....</i>	<i>26</i>
<i>ALLEGATO B.....</i>	<i>29</i>
<i>ALLEGATO C.....</i>	<i>32</i>
<i>ALLEGATO D.....</i>	<i>34</i>

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 e disciplina l'applicazione della TASSA SUI RIFIUTI, d'ora in avanti denominata TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, così come previsto dai commi dal 639 al 705 del precitato art. 1 Legge n. 147/2013, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed alle modalità di misura previste dal Decreto Ministeriale 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2017.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

Art. 2 - Istituzione della TARI (tassa sui rifiuti)

A decorrere dal 1° gennaio 2020, a seguito dell'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale (cd. IUC), è rimasta in vigore la componente relativa alla TARI a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani avviati al recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
1. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARI è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente e per le altre tipologie di locali ed aree, se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.
3. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

- *solai e sottotetti (a nudo tetto);*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.*
- *locali dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;*
- *superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *locali e aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre di coltivazione (sono soggette a pagamento le serre da esposizione);*
- *legnaie, fienili, stalle, ricoveri attrezzi;*
- *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
- *aree adibite in via esclusiva all'accesso e alla manovra dei veicoli nelle stazioni di servizio dei carburanti (restano soggette al pagamento le aree chiuse e quelle coperte da pensiline);*

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative quali, a titolo di esempio: *parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;*

c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune fra condomini.

4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 2. In caso di pluralità di possessori, di detentori o di occupanti, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, in base all'art. 644 della Legge 147/2003, è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori, occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi

ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività “di pubblico interesse”, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, lo spazzamento stradale, nonché la pulizia del territorio.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e igiene del suolo, integrato con le definizioni relative alla gestione della riscossione puntuale e da quanto specificato nel presente regolamento.
3. Il Piano Economico Finanziario dei costi del servizio è predisposto in base al metodo M.T.R. definito dall'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente – ARERA (delibera 443/2019 e s.m.i.).
4. La tariffa è determinata, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche. La quota variabile viene determinata sulla base dei dati di produzione rifiuti rilevati con i metodi definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017.
5. Ogni utente è responsabile della custodia dei contenitori assegnati ed ha l'obbligo di verificare la corrispondenza del codice del cassonetto assegnato con quello comunicato dal gestore della tariffa. In mancanza di segnalazione di difformità da parte dell'utenza, gli svuotamenti del contenitore attribuiti per l'applicazione della tariffa saranno quelli riferiti al codice registrato nella banca dati del gestore della tariffa.
6. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata “tariffa”) è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
7. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. Le eventuali variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal Comune o dal soggetto gestore.
8. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 2 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. Fino al primo gennaio dell'anno successivo al provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria) per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.) e delle aree definite all'art.3 comma 3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e tutti i locali e aree elencati al sopraccitato art.3 comma 3.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
2. Esclusivamente per le attività industriali con capannoni di produzione ed artigianali di produzione di beni specifici, le aree di lavorazione nelle quali si producono in via esclusiva e/o prevalente rifiuti speciali sono esenti dalla tassazione. Oltre a tali aree di produzione, la detassazione spetta anche ai magazzini di materie prime e di merci esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed in modo esclusivo collegati i magazzini impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime e merci utilizzate dal processo produttivo. Restano pertanto soggetti alla tassa i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti e merci non coinvolti nel processo produttivo ed i locali con altra destinazione d'uso (a titolo esemplificativo: mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte dell'attività stessa. Al fine della corretta determinazione delle aree di produzione e dei magazzini collegati, nei quali non si producono esclusivamente rifiuti urbani, i titolari devono produrre apposita dichiarazione necessaria ad individuare inequivocabilmente le predette aree e corredata dalla documentazione comprovante la produzione e l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in base alla normativa vigente. La dichiarazione vale fino a nuova rettifica da parte del titolare o a verifica da parte del personale incaricato dal Comune.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

CAPO IIa - UTENZE DOMESTICHE

Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico di uno dei componenti del foglio di famiglia anagrafico, preferibilmente dell'intestatario, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni anagrafiche intervenute successivamente alla data di emissione dell'invito di pagamento avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
4. E' possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea documentazione, nei seguenti casi:
 - ❖ congiunto anziano collocato permanentemente in casa di riposo;
 - ❖ congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero o in altro comune italiano per un periodo superiore a sei mesi (da documentare annualmente).
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando un nucleo di 2 persone.
7. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato A).
8. In caso di mancato ritiro o restituzione di uno o più contenitori, ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa della tariffa.
9. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, determinata sulla base dei dati di produzione rifiuti rilevati con i metodi definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017 definite all'Allegato A del presente Regolamento.
10. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 2, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato per un numero di kg corrispondenti ai volumi riportati nell'allegato D) – tab.1.
11. In caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto non recuperabile verrà comunque applicato un numero minimo di svuotamenti rapportato ai componenti del nucleo familiare, corrispondente a quanto riportato nella colonna “litri/anno” nell'allegato D) – tab.1.

12. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.
13. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso, dopo il primo svuotamento, questi dovranno essere raccolti e posizionati nel contenitore e svuotati registrando uno o più svuotamenti in base al quantitativo di rifiuto presente. La necessità di compiere più svuotamenti dovrà essere segnalata dall'operatore addetto alla raccolta con l'azionamento del dispositivo predisposto a bordo del mezzo di raccolta.
14. Al fine della determinazione delle Tariffe, le componenti di costo relative alla gestione della frazione residua dei rifiuti urbani non differenziati, incorporano anche i costi non coperti con una specifica tariffa, per i servizi riferiti alla raccolta di pannolini/pannoloni e delle altre frazioni di rifiuti riciclabili.

Art. 7 - Utenze domestiche con contenitori condivisi

1. Per le utenze aggregate (2 o più utenze che condividono lo stesso contenitore dell'indifferenziato), qualora non vengano attivati sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti da ogni nucleo familiare, la quota variabile della TARI è ripartita dal Comune, in capo alle singole unità abitative che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato A del presente Regolamento.
2. I coefficienti Kb (n), previsti nell'Allegato A, sono determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.

CAPO IIb - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato C del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005, n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. Ad eccezione delle attività industriali con capannoni di produzione ed artigianali di produzione di beni specifici, per le quali si applica quanto specificato all'Art. 5.2, la tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato B).
6. Le utenze non domestiche che, in base alla normativa vigente (L. 116/2020) hanno dato comunicazione di uscita dal servizio pubblico per la raccolta della totalità dei rifiuti urbani, nelle tempistiche previste dalla normativa vigente e con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, sono comunque tenute al pagamento della quota fissa della tariffa e alla restituzione al gestore di tutti i contenitori in dotazione.
7. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
8. La quota variabile della TARI applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato B del presente Regolamento, ad eccezione delle utenze di cui al punto 6 per le quali non si applica la suddetta quota. Tale esenzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale comprovante i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente (MUD o documentazione equivalente).
9. Ciascuna utenza non domestica che, in base alla normativa vigente (L. 116/2020) continua ad avvalersi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani per una o più frazioni, sarà comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile a copertura del costo del servizio. Se non diversamente stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI, il numero minimo di svuotamenti, riferito al contenitore in dotazione, è fissato in 6.
10. Per le utenze che si avvalgono del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani per una o più frazioni, in caso di mancato ritiro dei contenitori del rifiuto non recuperabile in consegna o di restituzione dei contenitori del rifiuto non recuperabile, il numero minimo di svuotamenti è riferito a un contenitore di volumetria 120 (centoventi) litri.
11. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente.
12. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso, dopo il primo svuotamento, questi dovranno essere raccolti e posizionati nel contenitore e svuotati registrando uno o più svuotamenti in base al quantitativo di rifiuto presente. La necessità di compiere più svuotamenti dovrà essere segnalata dall'operatore addetto alla raccolta con l'azionamento del dispositivo predisposto a bordo del mezzo di raccolta.
13. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più utenze non domestiche, la quota variabile della TARI è ripartita dal Comune, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato B del presente Regolamento.
14. Al fine della determinazione delle Tariffe, le componenti di costo relative alla gestione della frazione residua dei rifiuti urbani non differenziati, incorporano anche i costi non coperti con una specifica tariffa, per servizi riferiti ad altre frazioni di rifiuti riciclabili raccolti

Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARI.
2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario (comprensivo del tributo TEFA) , secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 8. Restano comunque escluse dall'esenzione eventuali utenze commerciali presenti all'interno delle strutture scolastiche (es bar, mense o impianti sportivi)
3. Tale somma è indicata nel Piano Finanziario, in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla TARI.

Art. 10 - Tributo sui rifiuti prodotti dai campeggi

1. Il tributo sui rifiuti – TARI è dovuto per le superfici ricettive chiuse e sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e di analoghe strutture ricettive autorizzate.
2. I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse di servizio e delle aree scoperte operative poste all'interno dei campeggi sono assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile e corrispondente tariffa.
3. La superficie assoggettabile al tributo può essere rivista su richiesta del gestore ed individuata in quella effettivamente utilizzata, comunque non inferiore al 60% della superficie complessiva soggetta al tributo.
4. Il gestore del campeggio dovrà produrre entro i termini previsti apposita denuncia integrativa, qualora la superficie effettivamente utilizzata sia inferiore alla totale soggetta al tributo , di cui al comma 3 .
5. Non sono soggette al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, al pari delle aree scoperte destinate al carico e scarico dei liquami, dei veicoli ricreativi, nonché le aree destinate al solo esercizio dell'attività sportiva (campo bocce, calcio, pallavolo, ecc.) e le aree gioco e quelle adibite a parcheggi auto utilizzate dall'intera collettività.

Art. 11 - Tributo sui rifiuti prodotti dai mercati

Nel caso in cui il Comune non applichi il Canone Unico previsto dalla normativa vigente, le utenze mercatali sono tenute a corrispondere la tassa rifiuti in base al quantitativo di rifiuto prodotto. Tale quantitativo può essere quantificato complessivamente mediante pesatura dei rifiuti prodotti nei giorni di mercato e ripartito fra le utenze in base agli indici di produzione definiti dal DPR 158/1999 per le specifiche categorie merceologiche previste oppure, complessivamente in via forfettaria sulla base degli stessi indici.

CAPO III - MODALITA' GESTIONALI

Art. 12 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti - TARI, ai sensi dell'art.1, comma 666, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente per l'esercizio

successivo dalla Città Metropolitana, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

2. Nel caso di mancata approvazione della deliberazione tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

Art. 13 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. Il soggetto passivo, di cui all'Art. 3 c. 2, ha l'obbligo di dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato della CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva sui rifiuti speciali opportunamente documentata;

f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto di ricevimento, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

4. Il modello di dichiarazione riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a Tarip rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, è rilasciata una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Viene comunicato al contribuente il codice utente e il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la Tarip, di norma con il primo avviso di pagamento inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, si utilizzano fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (Siatel – PuntoFisco).

3. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio incaricato ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro dei contenitori consegnati. Per le utenze, di cui al precedente art. 7 comma 1 e art. 8 comma 12, la cessazione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione di cessazione.

4. Alla cessazione della conduzione di un'utenza dotata di cassonetti individuali, qualora vi sia l'impossibilità di custodire i cassonetti all'interno della proprietà privata in un luogo non accessibile, al fine di evitarne l'uso improprio da parte di altri soggetti, la medesima utenza è tenuta a consegnare direttamente i cassonetti in dotazione al gestore del servizio. In caso contrario, gli eventuali vuotamenti registrati dopo la data della dichiarazione di cessazione di cui al comma precedente, verranno comunque attribuiti alla utenza cessata.

5. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante non proprietario dei locali, il Comune provvederà d'ufficio alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:

- la data del decesso;
 - il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di irreperibilità
6. Contestualmente il Comune provvederà alla trasmissione, ai sensi dell'art. 6 c. 2, di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, ai proprietari risultanti dai registri immobiliari (qualora identificabili dal Comune in base agli identificativi catastali).
 7. In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, qualora non diversamente richiesto, il Comune provvederà d'ufficio all'intestazione della posizione TARI in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'evento.
 8. In caso di decesso del soggetto passivo unico occupante proprietario dei locali, il Comune provvederà alla trasmissione di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, agli eredi del soggetto passivo (qualora noti al Comune), in modo da procedere ad una nuova intestazione dell'utenza o, qualora ricorrano i presupposti, alla chiusura dell'utenza.
 9. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata la dichiarazione di cessazione di cui al comma 8 o dichiarazione di variazione del numero di occupanti di cui al comma 6 lettera g, si applicherà il disposto di cui all'art. 6 comma 6 ultimo capoverso.
 10. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della TARI dovuta, dal giorno della consegna del relativo contenitore
 11. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione o riduzione dalla tariffa, di cui ai successivi artt. 16 e 17.
 12. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 6 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
 - ~~13. Il Comune rilascia ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.~~
 14. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa TARES sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4

Art. 14 - Tributo comunale giornaliero - TARI per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

1. Nel caso in cui il Comune non applichi il Canone Unico previsto dalla normativa vigente, è istituito il tributo comunale, componente TARI giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti urbani dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato C al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento.

4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato C del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 comma 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il tributo dovuto, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.

Art. 15 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale.
2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato in sede di gara per l'affidamento del servizio dal soggetto gestore.

CAPO IV - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art. 16 - Riduzioni tariffarie

- 1) Fatto salvo quanto specificato all'articolo 3 punto 7 del presente regolamento, sono applicabili le riduzioni di cui ai commi seguenti.
- 2) la tariffa TARI è ridotta del 10% (se non diversamente deliberato annualmente dal Consiglio Comunale) limitatamente alla quota fissa e variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare del materiale organico che procedono direttamente al recupero di detta frazione, anche in forma collettiva, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. Tale riduzione è cumulabile con quelle specificate ai punti successivi.
- 3) La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
- 4) La tariffa totale è ridotta del 50% per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
- 5) La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che in base alla Legge n. 166 del 19 agosto 2016 art. 17, cedano a titolo gratuito prodotti alimentari ritirati dalla vendita a fini sociali.

- 6) La riduzione concessa è proporzionale al quantitativo potenziale di rifiuto prodotto. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento all'intera superficie imponibile ove si producono rifiuti urbani; i quantitativi ceduti vanno dichiarati annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Ammontare dei beni alimentari ceduti a fini sociali	% riduzione variabile
Cessione dal 25% al 50% dei rifiuti potenziali prodotti	20%
Cessione dal 50% al 75 % dei rifiuti potenziali prodotti	40%
Cessione oltre il 75% dei rifiuti potenziali prodotti	50%

- 7) Nelle zone in cui non è istituito il servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura del 20% della tariffa.
- 8) Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
- 9) Ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la tariffa totale è ridotta del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.
- 10) Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere presentate entro i termini di cui all'art. 13 comma 1 del presente regolamento e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento. In caso di tardiva presentazione della richiesta di variazione l'applicazione della riduzione, decorrerà dall'anno successivo.
- 11) Le riduzioni di cui ai commi precedenti, ove non diversamente specificato, non sono cumulabili, pertanto verrà applicata una sola riduzione, precisamente la più favorevole al contribuente.

Art. 17 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Il Comune potrà prevedere annualmente delle ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni sul tributo comunale rispetto a quelle previste all'art. 16 del presente regolamento, all'atto dell'approvazione del bilancio comunale, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che comunque non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.
2. Tali riduzioni/agevolazioni/esenzioni dovranno trovare copertura finanziaria all'interno del bilancio comunale con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

CAPO V - RISCOSSIONE-ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 18 - Riscossione

- Il tributo è gestito ai sensi dell'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, s.m.i. in proprio o alternativamente dal Consorzio CISA (soggetto gestore del servizio di raccolta e della tariffa), in base ad apposita convenzione/protocollo d'intesa.

- La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - Mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 09 luglio 1997, n. 241;
 - Attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
- Il Soggetto di cui al comma 1 provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
- Il tributo comunale sui rifiuti – TARIP è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del tributo comunale è determinato annualmente dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e delle tariffe conseguenti, con un minimo di 2 rate annuali.¹ è consentito il pagamento in unica soluzione alla data di scadenza della prima rata, deliberata dal Comune .
- Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
- I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 20 giorni prima delle scadenze. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
- Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
- Ai sensi dell'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro, salvo quanto previsto al comma 6. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
- Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
- Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 20.

1. _____

Art. 19 - Rateizzazione

1. Gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

a) può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

c) in caso di mancato pagamento di n. 2 (due) rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

Art. 20 - Funzionario responsabile

1. Il Comune, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 21 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a. l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b. l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c. l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1130 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 6 comma 2 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato; con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta;
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione.

Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 22 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e dell'Art. 1 commi 792 e seguenti della Legge 160/2019.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - a. del contribuente;
 - b. dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - c. dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - d. della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - a. l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - c. l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - d. l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle sanzioni di legge, degli interessi legali e delle spese di notifica.
7. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal Responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento. In tal caso, verrà predisposto dall'ufficio un piano rateale firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese.
 - a) Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dalla legge o da altro regolamento comunale.

- b) Il Responsabile dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 30 giorni dal suo ricevimento.
- c) La rateazione non è consentita:
 - i. quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - ii. quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- d) In caso di mancato pagamento di una rata alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in un'unica soluzione, maggiorate delle eventuali ulteriori spese di riscossione.

Art. 23 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.
3. Il funzionario responsabile con propria determinazione accerta il verificarsi di quanto previsto al comma 2 e procede alla emissione dei conseguenti atti.

Art. 24 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 25 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 del medesimo art. 1. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali, calcolati giorno per giorno a partire dalla data di scadenza prefissata.
2. Le sanzioni sono cumulabili, nei casi previsti dalla legge.
3. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 dell'art. 1 della Legge n. 147/2003 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 26 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali nella misura prevista dall'art. 24 calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Art. 27 - Somme di modesto ammontare

Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a Euro 12,00 per anno d'imposta.

Art. 28 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 13, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 18;
2. Il Soggetto gestore della Tarip predispone specifica modulistica, disponibile presso l'ufficio e scaricabile sul sito web. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a. Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b. I dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto, purchè la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1, di norma con posta elettronica, è inviata una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta devono essere indicati almeno i seguenti elementi minimi:
 - a. Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b. La valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c. La descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive da porre in essere;

d. L'elenco della eventuale documentazione allegata.

e. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a Tarip, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 29 – Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo art. 27. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 30 – Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 29 del presente regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 01° gennaio dell'anno successivo;

2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale

rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso, in caso di TARI puntuale.

3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della Tarip.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire de servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni dal Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
6. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune – tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati – e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a. I dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
 - b. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. I dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. I dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e. I dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. I dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero;

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provveder al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Norme finali

1. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle tariffe del tributo di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 la tariffa in acconto potrà essere corrisposta sulla base dell'anno precedente salvo che la stessa sia già stata determinata in tempo utile per la sua emissione.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti – TARI, si applicano le disposizioni di Legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 32 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di Legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2023.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147/2013, essendo abrogato, a partire dal 1° gennaio 2014, l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono soppressi tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani.
3. Sono abrogate altresì tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 33 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 34 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non trova applicazione per le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani che saranno svolte dal precedente gestore.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della quota fissa di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(i, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(i)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_i S_{tot}(n) \cdot Ka(i)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della TARI per un'utenza domestica con *i* componenti il nucleo familiare e una superficie pari a *S*

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento *Ka*.

Ka (i): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (*i*)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (i): superficie totale delle utenze domestiche con *i* componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom}_i = \mathbf{QUVdom} \cdot \Sigma \mathbf{P(v)}_i \cdot \mathbf{S(v)}_i$$

TVdom_i: quota variabile(€) della TARI per un'utenza domestica *i*

QUVdom: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{CVDdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

QTOTdom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

CVDdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente (il peso specifico è ottenuto dal rapporto fra il peso totale dei rifiuti indifferenziati raccolti ed il totale dei litri svuotati, nel periodo di riferimento)

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume (*v*) consegnato all'utenza domestica *i*

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORE CONDIVISO

Per quanto riguarda il calcolo della sub-tariffa TARI -quota variabile-, all'interno di un'utenza domestica con contenitori condivisi, per le singole unità abitative la formula è la seguente:

$$TV\ COND_{ij} = TUVdom_i \cdot Kb(n)_{ij}$$

$$TUVdom_i = \frac{TVdom_i}{\sum_{j=1}^f Kb(n)_{ij}}$$

TVCOND $_{ij}$: subtariffa TARI (€) per ogni unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

Kb (n) $_{ij}$: coefficiente proporzionale di produttività in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i

TUVdom $_i$: costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la TARI annua (quota variabile) di un'utenza i con contenitori condivisi (TVdom $_i$), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell'utenza i , moltiplicati per i rispettivi coefficienti di produttività

TVdom $_i$: TARI annua (quota variabile) di un'utenza domestica i con contenitori condivisi.

n_{ij} : numero di componenti i nuclei familiari dell'utenza i (n_{i1} , n_{i2} , n_{i3} n_{if}), utilizzatori di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

f: numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) dell'utenza

ALLEGATO B

UTENZE NON DOMESTICHE

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La quota fissa della TARI per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c , secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QU_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap)$$

$$QU_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot K_c(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della TARI per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QU_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione K_c .

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

K_c: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza non domestica è data dal calcolo dell'importo dovuto per il rifiuto non recuperabile raccolto, sommata all'importo dovuto per il materiale differenziato quantificata in base alla volumetria dei contenitori a disposizione (solo nel caso venga stabilita anche una quota per il materiale differenziato) ed è la seguente:

$$\mathbf{TVndom_i} = (\mathbf{QUVndom} \cdot \Sigma \mathbf{P(v)_I} \cdot \mathbf{S(v)_i})$$

TVndom_i: quota variabile(€) della TARI per un'utenza non domestica *i*

QUVndom: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche, compresi quelli relativi a carta, organico e vetro e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza non domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente (il peso specifico è ottenuto dal rapporto fra il peso totale dei rifiuti indifferenziati raccolti ed il totale dei litri svuotati, nel periodo di riferimento)

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza non domestica *i*

$$\mathbf{QUVndom} = \frac{\mathbf{CVDndom}}{\mathbf{QTOTndom}}$$

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

CVDndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche, compresa carta, organico e vetro

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE CON CONTENITORI CONDIVISI

$$TVCONND_{ij} = TUVndom_i * Sap_{ij} * Kd_{ij}$$

$$TUVndom_i = \frac{TVndom_i}{\sum_{j=1}^f (Sap_{ij} * Kd_{ij})}$$

TVCONND_{ij}: subtariffa TARI (€) per ogni attività produttiva *j* appartenente ad un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

TUVndom_i: costo unitario annuo (€/mq) determinato dal rapporto tra la TARI annua (quota variabile) di un'utenza non domestica *i* con contenitori condivisi (**TVndom_i**) e la sommatoria dei metri quadri di superficie occupata dalle attività produttive *j* moltiplicata per il relativo Kd , appartenenti all'utenza non domestica *i*.

TVndom_i: TARI annua (quota variabile) di un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi.

Sap_{ij} = superficie totale locali occupati da un'attività produttiva *j* appartenente ad un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

Kd *ij* = indice KD approvato dal Comune per le attività *j* appartenenti alla utenza non domestica *i*

f: numero totale di attività produttive *j* appartenenti ad un'utenza non domestica *i*.

ALLEGATO C

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE <i>comuni oltre 5000 abitanti</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE <i>Comuni fino a 5.000 abitanti</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici ed agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

ALLEGATO D

Tab.1 - SVUOTAMENTI MINIMI UTENZE DOMESTICHE

persone	litri / anno	tipologia di cassonetti				
		40	120	240	360	660
1	360	9	3			
2	480	12	4			
3	600	15	5	2,5		
4	720	18	6	3		
5	840		7	3,5	2,3	
6	960		8	4	2,7	1,5
7						
8						
9						
10						

Nota: per ogni persona in più la quantità di litri / anno aumenta di 120 lt.